



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 20/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 24 gennaio 2017 composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente f.f.
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere - relatore
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Muzzano (BI)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 12.01.2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Massimo Valero;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del comune di **Muzzano (BI)**, con la nota in epigrafe, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere sulla fattispecie di seguito esposta.

I Comuni di Sordevolo, Graglia, Muzzano, la Provincia di Biella, la Camera di Commercio di Biella e la Comunità Montana Alta Valle Elvo (oggi Unione Montana Valle Elvo) hanno costituito nel 2002 la società "VILLAGGI D'EUROPA VALLE ELVO S.r.l." (denominata VEL S.r.l.), con sede in Sordevolo e capitale sociale di euro 50.000,00.

Tale società, interamente pubblica, è nata nell'ambito di un programma di sviluppo locale ed ha quale finalità principale la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato dei Comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano attraverso lo sviluppo in essi di attività commerciali e turistiche. In attuazione del citato programma di sviluppo locale e allo scopo di gestire un albergo diffuso sul territorio promuovendone la vocazione turistica, la VEL S.r.l. ha effettuato rilevanti investimenti derivanti in parte da fondi europei DOCUP con vincolo decennale non ancora scaduto e in parte da mutuo garantito da alcuni soci.

Il Comune di Muzzano ha inoltre approvato, in conformità alla normativa allora vigente, fidejussioni per tre mutui con delibere del Consiglio Comunale negli anni 2007, 2010 e 2011 ed ha versato le proprie quote sino al 2014. Per due dei mutui menzionati è stata chiesta e ottenuta nel 2015 la sospensione sino al 9/05/2031.

L'andamento del bilancio societario è il seguente: annualità 2011 (- euro 96.800,00), 2012 (- euro 105.791,00), 2013 (- euro 62.091,00), 2014 (- euro 48.320) e 2015 (utile 5.561).

Poiché la normativa successiva in materia di società (commi 551 e seguenti della Legge di Stabilità 2014) impone ai Comuni di prevedere l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate, il comune di Muzzano ha previsto nel proprio bilancio per l'esercizio 2015 all'intervento 1.07.01.05 cap. 2580 la quota di euro 5.000,00 e così per il 2016 (proporzionalmente alla quota di partecipazione).

Nel luglio 2015, la gestione di alcuni immobili facenti parte della Società è stata affidata alla società "Turismo sostenibile Arcade", la quale garantisce il versamento di un canone annuo di euro 12.000,00 ed inoltre si fa carico di molte spese di

manutenzione degli immobili facenti parte dell'albergo diffuso; da ciò è presupposto per ipotizzare un pareggio di bilancio della società VEL S.r.l. nel breve periodo.

Nel 2016 si è raggiunta tra i soci una ipotesi di accordo che prevede: 1) la fuoriuscita dalla compagine societaria della Provincia e della Camera di Commercio con cessione delle relative quote ai rimanenti soci con contestuale pagamento di una somma pari ad Euro 72.000,00 relativa alla quota dei mutui oltre eventuali perdite; 2) il riassetto della compagine societaria con redistribuzione delle quote tra i rimanenti soci (Unione dei Comuni e Comuni di Sordevolo e Graglia) in funzione della tempestiva attuazione delle misure necessarie a garantire, nel breve periodo, il risanamento della situazione economico-finanziaria e successivamente la predisposizione ed attivazione di un nuovo piano di sviluppo delle attività societarie in funzione strumentale ai bisogni gestionali degli enti soci nel rispetto delle condizioni giuridiche legittimanti l'utilizzo dello strumento societario partecipato/controllato.

Con deliberazione C.C. n. 2 del 15.02.2016 il Comune di Muzzano ha deliberato la fuoriuscita dalla compagine societaria anche in considerazione della circostanza che l'organo amministrativo della società ha più volte, formalmente e informalmente, segnalato lo stato di forte criticità economico-gestionale della medesima e la necessità che i soci assumano adeguate determinazioni, anche in considerazione della dismissione delle quote di partecipazione da parte della Provincia e della Camera di Commercio.

In questi giorni, a seguito dell'insolvenza della Società, il Comune è stato contattato dall'Istituto bancario, per rispondere della rata in scadenza di un mutuo garantito (pari al momento ad euro 5.000,00).

Premesso quanto sopra, il Sindaco chiede un parere:

1) circa la possibilità allo stato attuale, in considerazione della circostanza che le fidejussioni sono state concesse in conformità ad una norma che solo successivamente è stata modificata, di provvedere al pagamento delle rate dei mutui garantiti con prelievo dal fondo per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate in nome della società Vel S.r.l. al momento insolvente;

2) circa la possibilità, al fine di onorare il proprio debito assunto in precedenza, di assumere a carico del bilancio comunale la propria quota dei mutui già garantiti dal momento che l'Ente intende perseguire nella fuoriuscita dalla società medesima e che comunque sarebbero rispettati i limiti di indebitamento.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il

sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall'Organo di vertice dell'Ente richiedente.

Il quesito in esame proviene dal Comune di Muzzano (BI), risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all'esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Risultando non conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta inammissibile.

Essa, infatti, lungi dal formulare un quesito giuridico-contabile di natura generale ed astratta, fa riferimento a profili ritenuti problematici dall'Amministrazione in ordine ad una determinata fattispecie concreta, implicanti anche valutazioni discrezionali che, appunto, non possono essere oggetto di quesito a questa Sezione, dovendo essere effettuate autonomamente dall'Ente, nell'esercizio della propria potestà amministrativa.

L'espressione di un parere in simili fattispecie si tradurrebbe in un inammissibile avallo preventivo all'operato amministrativo, con il rischio, tra l'altro, di possibili contrasti e sovrapposizioni con competenze di altri organi magistratuali.

P.Q.M.

Dichiara l'istanza di parere inammissibile.

Così deciso nell'adunanza del 24 gennaio 2017.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Massimo Valero

Il Presidente f.f.
F.to dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il 25/01/2017
Il Funzionario Preposto
F.to dott. Federico Sola